

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 274

presentata dai Consiglieri regionali
MORICONI - COCCO Daniele Secondo - COZZOLINO - COMANDINI - SABATINI - TENDAS - UNALI

il 5 novembre 2015

*Nuova disciplina in materia di corpo forestale e di vigilanza ambientale
della Regione autonoma della Sardegna*

RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'interdisciplinità che la presente proposta di legge attribuisce ai compiti assegnati agli operatori del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), data la complessità e articolazione delle attività di istituto con una sfera di funzioni che attraversa le competenze di diversi assessorati, necessita di un coordinamento dell'attività d'istituto con il passaggio del CFVA sotto la diretta dipendenza della Presidenza della Regione in quanto sintesi di tutto l'esecutivo regionale.

Al fine di dotare gli operatori del CFVA della personalità giuridica che il progetto di legge gli riconosce, per consentire il pieno svolgimento dei compiti e funzioni loro assegnati al pari degli altri soggetti che la legge in ambito nazionale riconosce per lo status di agente e ufficiale di polizia giudiziaria, i presentatori si sono fatti promotori di idonea proposta di legge nazionale per colmare un vuoto legislativo che prevede detto status per la forestale dello Stato e non lo recepisce, se non per analogia, agli agenti forestali delle regioni a statuto speciale che assicurano gli stessi servizi.

L'azione riformatrice e di rinnovamento che la proposta di legge si prefigge non si ferma solo alla sfera dell'individuazione e attribuzione di nuove ulteriori funzioni e compiti, ma tocca aspetti fondamentali che riguardano la formazione e l'aggiornamento del personale, una nuova organizzazione e un riordino delle carriere del personale legato all'individuazione di nuove professionalità e un rafforzato presidio del territorio.

I primi due obiettivi si possono raggiungere attraverso la scuola forestale di Nuoro, che dovrà diventare anche il centro di educazione ambientale per eccellenza, dove si dovranno attuare programmi di sensibilizzazione ambientale per tutti gli studenti delle scuole primarie dell'isola e una nuova organizzazione e un rinnovamento del personale, con l'inserimento del ruolo dei sovrintendenti, i concorsi per il reclutamento di nuove professionalità e la mobilità per la copertura delle carenze nei vari profili.

Il terzo obiettivo si raggiunge con l'apertura di nuovi servizi territoriali, per una migliore organizzazione ed efficacia degli interventi e con l'apertura di nuovi presidi presso porti, aeroporti e zone doganali, dove la vigilanza turistica consentirà anche di certificare la qualità della nostra offerta ricettiva.

Sono questi i punti qualificanti e innovativi della legge che trovano la giusta mediazione tra le rivendicazioni sindacali, l'esigenza riformatrice dell'amministrazione che deve, semplificando e risparmiando, garantire servizi certi per la sicurezza dei territori e di chi ci vive.

La proposta di legge si compone di 17 articoli suddivisi in due capi. Il capo I (Disposizioni generali) ricomprende gli articoli da 1 a 3, l'articolo 1 riferisce il quadro normativo di intervento, l'articolo 2 indica la natura giuridica e i compiti istituzionali e l'articolo 3 determina le funzioni del corpo.

Il capo II (Struttura e organico) ricomprende gli articoli dal 4 al 17: gli articoli dal 4 al 9 delineano la struttura del CFVA, gli articoli dal 10 al 12 determinano gli interventi di riordino del personale, le procedure concorsuali, l'istituzione di nuovi servizi, la contrattazione separata e la quiescenza, l'articolo 13 determina compiti e funzioni della Scuola regionale del CFVA, l'articolo 14 istituisce la festa del CFVA e gli articoli 15 e 16 indicano i termini di attuazione e la norma finanziaria.

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1

Quadro normativo

1. La presente legge ridetermina le norme in materia di competenze, organizzazione e funzionamento del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale istituito con la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione Sarda), e successive modifiche e integrazioni, integrato con la legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).

Art. 2

Natura giuridica e compiti istituzionali

1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma detta Sardegna, da qui in avanti identificato con l'acronimo CFVA, è forza di polizia regionale dell'ambiente a ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agro-forestale, nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e in coordinamento con le altre forze di polizia dello Stato, concorre al controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.

2. Il CFVA, in particolare, svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa regionale, nazionale, europea e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agro-ambientali, forestali, paesaggistiche, turistiche e la tutela del patrimonio naturalistico, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi.

3. In coordinamento con la protezione civile della Regione, il CFVA assolve funzioni di struttura operativa regionale.

Art. 3

Funzioni del CFVA

1. Il CFVA ha competenza in materia di:

- a) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico, archeologico e dei beni culturali della Regione e alla valutazione del danno ambientale;
- b) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973), e della relativa normativa comunitaria;
- c) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;
- d) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agro-forestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
- e) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza regionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;
- f) tutela e salvaguardia dei parchi regionali, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
- g) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque

dall'inquinamento e del relativo danno ambientale, nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, prevenzione delle speculazioni industriali nel settore delle energie rinnovabili;

h) monitoraggio e controllo del territorio regionale ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché attività di polizia idraulica;

i) pubblico soccorso e interventi di protezione civile su tutto il territorio regionale;

l) prevenzione, investigazione, direzione e coordinamento di tutte le attività connesse al contrasto agli incendi;

m) vigilanza turistica regionale con riferimento all'attività di controllo finalizzato a garantire la migliore qualità di servizi, ospitalità e sicurezza nel settore;

n) in coordinamento con le strutture regionali preposte, attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali regionali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);

o) attività di supporto all'Assessorato della difesa dell'ambiente nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali regionali in sede nazionale e comunitaria;

p) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; scuola forestale; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;

q) concorso con le altre forze di polizia dello stato al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane della Regione;

r) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato;

s) per quanto non contemplate sono fatte salve tutte le ulteriori funzioni previste dalla legge regionale n. 26 del 1985.

Capo II Struttura e organico

Art. 4 Organizzazione e struttura

1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è struttura operativa alle dirette dipendenze della Presidenza della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge.

2. A capo del CFVA è un coordinatore generale che assume la denominazione di Comandante generale del CFVA e svolge le funzioni previste dalle leggi regionali 26 agosto 1988 n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale) e 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), assicurando il coordinamento organizzativo e funzionale fra le strutture in cui si articola il Corpo, nonché le funzioni ispettive sulle strutture stesse e sul personale.

3. In considerazione della rilevanza dei compiti spettanti al CFVA e per l'esigenza di assicurare tempestività ed efficacia agli interventi, il Presidente della Regione, di concerto con la Giunta regionale e il comandante del CFVA, stabiliscono periodicamente quali sono le priorità operative del corpo. Il comandante del CFVA riferisce al Presidente e alla Giunta regionale sui risultati conseguiti dal CFVA nelle azioni e negli

interventi pianificati con l'Amministrazione regionale.

4. L'articolazione delle strutture organizzative del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, fatta eccezione per le stazioni forestali e di vigilanza ambientale, le stazioni marittime e di vigilanza ambientale e i distaccamenti di vigilanza turistica e agroalimentare, è disposta secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.

5. Il CFVA, per l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento e il controllo degli interventi a esso assegnati, si articola in tre servizi:

- a) con competenza generale in materia di organizzazione, formazione del personale e la centrale unica per gli acquisti, economato;
- b) con competenza generale in materia forestale e antincendio;
- c) con competenza generale in materia di vigilanza turistica e di sicurezza agro-alimentare.

6. Il CFVA è strutturato territorialmente con la seguente organizzazione:

- a) otto unità operative territoriali denominate "Ispettorati ripartimentali";
- b) ottanta stazioni forestali e di vigilanza ambientale;
- c) dieci stazioni marittime e di vigilanza ambientale;
- d) undici basi elicotteristiche antincendi, con operatività stagionale e per il solo periodo AIB e servizi di ricognizione, monitoraggio e telerilevamento;
- e) dieci distaccamenti di vigilanza turistica e agro-alimentare che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera d), ciascuna nel proprio ambito territoriale e marittimo.

7. Le stazioni del CFVA di vigilanza ambientale, le basi di vigilanza marittima e i distaccamenti della vigilanza turistica costituiscono unità organizzative e operano alle dipendenze delle unità territoriali denominate ispettorati ripartimentali, ciascuna nel proprio ambito territoriale.

Art. 5

Comando generale e sedi unità operative

1. Il comando generale del CFVA e le unità operative di cui all'articolo 4, comma 5, hanno sede in Cagliari.

2. Le circoscrizioni territoriali degli ispettorati di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), hanno sede in Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Iglesias, Lanusei, Tempio Pausania e Sanluri.

3. Le sedi delle stazioni del CFVA di vigilanza ambientale, le basi di vigilanza marittima e i distaccamenti della vigilanza turistica, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6

Inquadramento personale: prima applicazione

1. In attesa del riordino delle carriere, stabilito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in sede di prima applicazione, il CFVA è

costituito da personale con le seguenti qualifiche: agenti, assistenti e sovrintendenti inquadrati nell'area A del CCRL del sistema regione, sottufficiali inquadrati nell'area B del CCRL del sistema regione, ufficiali inquadrati nell'area C del CCRL del sistema regione e dirigenti inquadrati nell'area dirigenziale del CCRL del sistema regione.

2. I valori tabellari dell'area A1 CFVA, di cui al comma 1, sono sostituiti dai valori della categoria C1 dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e così a seguire per tutte le altre aree.

3. Al fine dello svolgimento dei compiti e funzioni loro conferiti, al personale del CFVA appartenente alle qualifiche di ufficiale, di sottufficiale e di sovrintendente forestale e di vigilanza ambientale è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di procedura penale.

4. Al fine dello svolgimento dei compiti e funzioni loro conferiti, al personale del CFVA, appartenente alle qualifiche di agente e assistente forestale e di vigilanza ambientale, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di procedura penale.

5. La dotazione organica e i concorsi pubblici per il reclutamento del personale appartenente al CFVA sono specificatamente e separatamente determinati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del CFVA costituisce una separata area contrattuale disciplinata dalle norme previste per il personale del sistema regione.

Art. 8

Istituzione del ruolo direttivo degli ufficiali funzionari del CFVA

1. Nell'ambito dei ruoli del personale del CFVA, è istituito il ruolo direttivo degli ufficiali funzionari del CFVA corrispondente al ruolo dei commissari e dei dirigenti articolato nelle seguenti qualifiche:

- a) commissario CFVA;
- b) commissario capo CFVA;
- c) commissario superiore CFVA;
- d) dirigente CFVA;
- e) primo dirigente - comandante generale del CFVA.

Art. 9

Gestione dei servizi

1. L'esercizio delle funzioni assegnate al CFVA sono assicurate e coordinate con il personale dei seguenti servizi:
a) Servizio organizzazione, personale, amministrazione (SOPA), per la gestione delle funzioni assegnate dall'articolo 3, comma 1, lettera p), con l'ausilio del personale tecnico, docente, informatico e amministrativo per la direzione, del personale, della scuola forestale con l'attività di prevenzione e sensibilizzazione ambientale e dell'economato;

b) Servizio forestale, antincendio, (SFAI), per la gestione delle funzioni assegnate dall'articolo 3, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), l), n), o), q), r), con l'ausilio dei nuclei specializzati nell'attività investigativa in materia di antincendio, prevenzione dell'inquinamento, dei reati connessi allo smaltimento dei rifiuti e antibraconaggio;

c) Servizio agro-alimentare e vigilanza turistica (SAVT), per la gestione delle funzioni assegnate dall'articolo 3, comma 1, lettere b), d), m), con l'istituzione di una postazione fissa di un numero verde presso la sala operativa del CFVA per la sicurezza alimentare e l'assistenza immediata ai turisti, con il compito di gestione della direzione delle postazioni in tutte le aree doganali, porti e aeroporti della regione, per sostegno informazione e promozione ambientale della regione, attività di prevenzione controllo e certificazione della qualità delle produzioni agricole e dei servizi offerti dalle strutture turistiche.

Art. 10

Verifiche attitudinali degli operatori

1. La Direzione generale del CFVA, di concerto con le organizzazioni sindacali, predispone i criteri selettivi per le verifiche attitudinali, volte a garantire l'accertamento dell'idoneità dei candidati che si propongono per ricoprire l'incarico di dirigente di servizio, funzionario dirigente di settore e comandante di stazione.

2. La selezione è effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori:

a) formazione certificata e pertinente con l'attività svolta, voluta o autorizzata dall'amministrazione;

b) arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa, attività tecnica e di PG, desumibile dal curriculum e/o dalla documentazione presentata dall'interessato;

c) qualità delle prestazioni individuali con particolare riguardo alla capacità di proporre soluzioni tecniche, al grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, all'attenzione alle esigenze dell'utenza e alla soluzione delle pratiche tecniche;

d) anzianità di servizio prestato senza essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari;

e) titoli culturali e professionali come ad esempio incarichi, pubblicazioni, collaborazioni, docenza o frequenza in convegni e seminari di studio, corsi di formazione, titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria, corsi di perfezionamento o di specializzazione, dottorati di ricerca e attività di tutorato.

3. Il Comandante generale del CFVA, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 2, nomina una commissione composta da:

a) comandante generale del CFVA, o suo delegato;

b) responsabile del SOPA, o suo delegato;

c) rappresentante delle organizzazioni sindacali;

d) esperto in risorse umane, esterno all'amministrazione, specializzato in tecniche di valutazione e di gestione del personale, che valuta i titoli dei candidati per il conferimento degli incarichi.

4. Il comando delle stazioni del CFVA, è affidato a un ispettore forestale che assume la denominazione di comandante di stazione ed è nominato, tra quanti presentano manifestazione d'interesse a ricoprire tale incarico, previa valutazione comparativa dei vari curricula e titoli, con successiva determinazione dal Comandante del CFVA.

5. In caso di assenza o di impedimento del comandante per periodi superiori a venti giorni, il più alto in grado gerarchicamente in servizio nella stessa stazione assume

l'incarico di comandante e ne riceve i relativi benefici economici riservati allo svolgimento dell'incarico.

Art. 11

Norme di previdenza e quiescenza

1. Al personale appartenente al CFVA compete l'indennità pensionabile (ex indennità di istituto) nella misura del 50 per cento spettante ai pari grado degli altri corpi di Polizia dello Stato.

2. In materia di quiescenza e di previdenza, è riconosciuto al personale del CFVA analogo trattamento riservato agli altri corpi di Polizia dello Stato.

Art. 12

Cessazioni e trasferimenti dal CFVA

1. Il personale del CFVA, qualora la competente autorità disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, cessa dall'appartenere al corpo medesimo.

2. Al personale appartenente al CFVA si applicano, senza soluzione di continuità, le disposizioni in materia di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'aggravamento, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33 (Norme attuative della legge quadro sul pubblico impiego, modificative ed integrative della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni) e articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici).

3. Per il periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge, le domande per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, per l'equo indennizzo e per l'aggravamento della stessa, sono presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il dipendente del CFVA che, per motivi di salute, sia riconosciuto inidoneo, in via permanente, allo svolgimento delle proprie mansioni, a domanda, può essere trasferito presso altri uffici del sistema regione, con conservazione del trattamento economico della fascia funzionale di originaria appartenenza.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche al personale che, al compimento del cinquantesimo anno di età, prescindendo dalle condizioni di inidoneità fisica, a domanda chiede il trasferimento presso altri uffici del sistema regione.

6. Alle visite per l'accertamento dell'idoneità assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne faccia domanda e se ne assuma l'onere.

Art. 13

Scuola regionale del CFVA

1. La scuola regionale del CFVA per la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale del personale, con sede logistica a Nuoro, cura l'organizzazione e la gestione del museo storico del CFVA, il recupero della divisa storica della prima amministrazione forestale della Sardegna, l'attività di promozione e sensibilizzazione delle nuove generazioni alla conoscenza e alla tutela delle risorse ambientali con attività e progetti coordinati per tutte le scuole primarie e secondarie della Sardegna.
2. All'interno della scuola sono istituiti e operano il picchetto di rappresentanza, il reparto a cavallo, il gruppo cinofilo, il gruppo sportivo, il coro e la banda del CFVA.
3. Il personale impiegato per i servizi di rappresentanza previsti nel comma 2 opera nell'ambito e alle dirette dipendenze della scuola che ne dispone l'impiego secondo le disposizioni emanate dalla Presidenza della Regione e le modalità da stabilirsi con successivo provvedimento del comandante generale del CFVA.
4. L'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e l'attività formativa della scuola sono stabiliti con successiva regolamentazione proposta della direzione generale del CFVA e adottato previa deliberazione dalla Giunta regionale.

Art. 14 Festa del Corpo

1. La cerimonia per la festa del CFVA si tiene il giorno 5 novembre di ogni anno data dell'istituzione del CFVA.

Art. 15 Attuazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana le disposizioni attuative per la sua applicazione.

Art. 16 Norma finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta oneri aggiuntivi o variazioni nel bilancio della Regione rispetto agli stanziamenti già previsti nell'UPB S04.08.011 - Spese per il funzionamento del CFVA.

Art. 17 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).